

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia, 25 ottobre 2003, n. 720

Lo strumento dell'autotutela, applicabile anche al procedimento elettorale, deve essere valutato nel quadro dei principi di imparzialità, di efficienza e di legalità dell'azione amministrativa, e può essere esercitato entro il limite temporale costituito dall'inizio delle successive fasi del procedimento (nella fattispecie: l'affissione del manifesto recante i candidati).

Omissis.

Nell'affrontare la particolare questione afferente all'esercizio di poteri di autotutela da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, il Collegio ritiene di evidenziare, in via generale, che lo strumento dell'autotutela deve essere sempre valutato nel quadro dei principi di imparzialità, di efficienza e soprattutto di legalità dell'azione amministrativa, espressi dall'art. 97 Cost.. La stessa previsione di un potere-dovere di annullamento dei provvedimenti si configura quale elemento fondante l'azione amministrativa, in quanto corollario del principio di legalità, tra i cui fini deve intendersi compreso quello di evitare il consolidarsi di situazioni costituite *contra legem* (Corte Cost. 22 marzo 2000, n. 75).

In conformità a tali principi generali, ribaditi dalla giurisprudenza costituzionale, la giurisprudenza amministrativa ha espresso l'orientamento secondo il quale "la motivazione sullo specifico interesse pubblico da tutelare è richiesta quando a causa del decorso del tempo vi siano interessi consolidati che vengano lesi dal provvedimento di autotutela: pertanto quando questo segue immediatamente il provvedimento illegittimo, il ripristino della legalità violata è sufficiente a giustificare l'esercizio dei poteri di autotutela" (TAR Campania, Napoli, sez. I, 23 ottobre 1985, n. 537, nell'ambito di una decisione in materia elettorale).

Con particolare riferimento alla materia elettorale, la giurisprudenza amministrativa ha espressamente definito la portata e i limiti temporali di esercizio del potere di autotutela degli uffici elettorali.

Specificamente si afferma che "La commissione elettorale ha facoltà, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela di correggere i propri atti illegittimi di esclusione delle liste dei candidati fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda questa che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale" (Cons. St., sez. V, 17 maggio 1996, n. 574).

"La commissione elettorale mandamentale ha il potere-dovere di procedere alla correzione degli errori nei quali sia incorsa nell'ammissione di liste e candidati ..., purché il detto potere di autotutela venga esercitato entro il limite temporale costituito dall'inizio delle successive fasi del procedimento" (Cons. St., sez. V, 22 gennaio 1987, n. 19).

Infine, è stato pure affermato che "I provvedimenti della commissione elettorale mandamentale, in sede di autotutela, possono essere emanati fino al momento in cui con la pubblicazione del manifesto con le liste dei candidati si entra in una fase successiva del procedimento; non rileva pertanto la scadenza del termine stabilito dall'articolo 33 TU 16 maggio 1960, n. 570, imposto per le ordinarie operazioni della commissione e non per i successivi, eventuali ed eccezionali provvedimenti che si imponessero in via di autotutela" (TAR Campania, Napoli, sez. I, 23 ottobre 1985, n. 537).

In generale quindi la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ammesso la possibilità dell'esercizio dell'autotutela da parte degli uffici elettorali. D'altra parte, essendo gli atti emessi dagli uffici elettorali qualificati come atti amministrativi, come tali ricorribili avanti al Tribunale amministrativo regionale e non essendo espressamente negata da disposizioni di legge la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'autotutela, deve ritenersi che lo stesso possa trovare pacifica applicazione, in quanto istituto connaturato all'esercizio della funzione amministrativa.

Nel caso in discussione i manifesti elettorali sono stati consegnati il giorno 23 maggio 2003 per essere affissi il giorno 24 maggio 2003.

Pertanto appare di immediata evidenza come le decisioni di autotutela impugnate siano anteriori (19 maggio 2003) rispetto al termine ultimo confermato univocamente dalla giurisprudenza per l'esercizio dell'autotutela e siano pienamente legittime.

Omissis.